



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La **Formazione Professionale Continua** (FPC) è un adempimento giuridico e deontologico degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: OBBLIGO E NECESSITÀ



La **formazione professionale** costituisce un **obbligo** per il professionista ma anche uno strumento indispensabile per **aggiornare, approfondire** e **specializzare** le proprie competenze professionali



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Novità - Nuovo Regolamento per la FPC in vigore dal 15^o ottobre 2025

La vigente regolamentazione sulla FPC prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno **90** crediti nell'arco di un triennio.

Nel triennio almeno **9** crediti formativi devono maturarsi nelle materie: ordinamento, deontologia, pari opportunità, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio.

Si segnalano alcune novità introdotte:

- Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo;
- Inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia di pari opportunità.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi ed il 1° gennaio 2026 è iniziato il triennio che si concluderà il 31.12.2028

La "formazione professionale continua" è svolta mediante:

la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale; lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'articolo 16.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

CAUSE DI ESENZIONE

E' previsto l'esonero dall'obbligo formativo (art. 8 comma 1 Regolamento FPC) in caso di:

- ✓ **Maternità/Congedo parentale:** con estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell'esenzione per maternità (lett. a);
- ✓ **Conciliazione vita-lavoro e genitorialità:** fruibile da uno o da entrambi i genitori (lett. b);
- ✓ **Cause non derivanti da sanzioni disciplinari:** che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi (lett. c);
- ✓ **Assunzione di cariche pubbliche elettive:** per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato (lett. d);
- ✓ **Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.** Il Consiglio valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero (lett. d);



✓ **Non esercizio della professione** (art. 8 comma 5)

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

ESONERO

È previsto l'esonero per tutti gli iscritti che abbiano compiuto il **65° anno di età** o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (art. 6 Regolamento FPC).

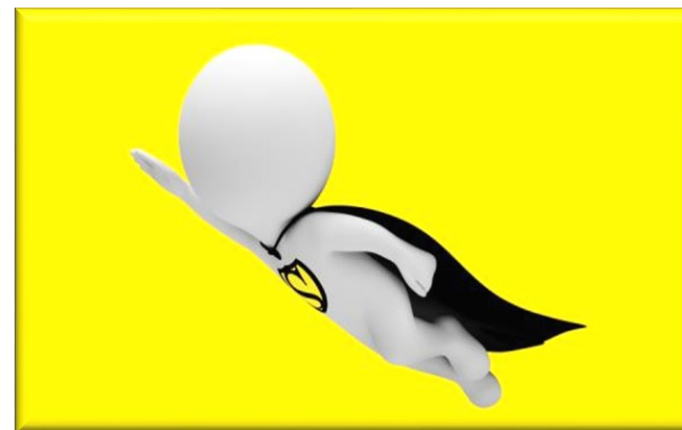
Restano invariati gli obblighi di formazione e aggiornamento minimi previsti per i Revisori Legali e gli iscritti ai diversi Albi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

RICHIESTA DI ESENZIONE

La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.



Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo anche per i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Equipollenza tra FPC e corsi di formazione iniziale e aggiornamento biennale OCC

La partecipazione a corsi che, tra le altre materie, hanno ad oggetto le procedure della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del sovraindebitato per una durata non inferiore a 12 ore consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Nell'attestato di partecipazione devono essere indicate il numero di ore di frequenza effettiva al corso nelle materie delle procedure della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del sovraindebitato e solo nel caso in cui il discente abbia frequentato almeno 12 ore di corso in tali materie, nell'attestato si darà atto che la partecipazione al corso consente di assolvere gli obblighi formativi di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del D.M. 202/2014.



Il Consiglio Nazionale individua i criteri di equipollenza nei casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedano l'equipollenza tra la formazione professionale e la formazione richiesta per l'iscrizione e/o il mantenimento dell'iscrizione in specifici elenchi/registri.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione dei Revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'obbligo formativo, decorrente dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto dal D. Lgs. 39/2010 che ne disciplina anche i profili sanzionatori. Detto obbligo formativo deve essere assolto con l'acquisizione in ciascun anno di almeno 20 crediti formativi con un minimo di 60 crediti nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale. Gli altri 10 crediti potranno essere conseguiti in altre materie, comunque direttamente correlate alla revisione legale. La comunicazione annuale al M.E.F. dell'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei Revisori iscritti agli Ordini professionali territoriali competenti avverrà a cura di questi ultimi per gli eventi dagli stessi organizzati.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione dei Revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Revisori della Sostenibilità

L'obbligo formativo per l'iscrizione all'Albo dei Revisori della Sostenibilità prevede l'acquisizione di almeno 5 crediti nella materia caratterizzante la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità «D»

Per il mantenimento dell'iscrizione sarà necessario maturare 10 cfp nella materia D, in aggiunta a quanto già previsto per l'obbligo minimo annuale.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

MODALITA' di TRASMISSIONE dei CREDITI FORMATIVI dei REVISORI LEGALI
Organizzatore **Comunicazione al MEF da:**

ODCEC

ODCEC

Altri Enti – incluse le Società di Revisione

Ente formatore o Società di Revisione

Corsi su piattaforma MEF

Nessuna
Ai fini dell'equipollenza con FPC,
comunicazione da parte del MEF a CNDCEC
– successivamente dal CNDCEC agli Ordini
Territoriali



Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

Tutti gli esoneri e le riduzioni assumono rilevanza ai soli fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non anche ai fini dell'analogo obbligo formativo ex art. 5 del D. Lgs n. 39/10 previsto per gli iscritti al Registro dei Revisori legali, la verifica del cui assolvimento non rientra tra le competenze dell'Ordine Territoriale